

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

**A6-0322/2008**

23.7.2008

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  
(16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	23
PROCEDURA .....	27



## RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))**

**(Procedura di consultazione - nuova consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta del Consiglio (16069/2007),
  - vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),
  - vista la sua posizione del 27 settembre 2006<sup>1</sup>,
  - vista la sua posizione del 7 giugno 2007<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
  - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0010/2008),
  - visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0322/2008),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
  2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza il testo della sua proposta;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il testo presente conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia europea;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 306E del 15.12.2006, pag. 263.

<sup>2</sup> GU C 125E del 22.5.2008, pag. 154.

## Emendamento 1

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***(4 bis) L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal trattato di Lisbona consente il rafforzamento delle norme sulla protezione dei dati ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.***

## Emendamento 2

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 5

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette ***in modo da escludere qualsiasi discriminazione della cooperazione tra Stati membri pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup> non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attività che esulino dal campo di applicazione della normativa comunitaria, come quelle previste dal titolo VI del***

(5) Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (...) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

*trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato e alle attività dello Stato in materia di diritto penale.*

<sup>1</sup> *GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 bis**

##### *Testo del Consiglio*

(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. ***La decisione quadro lascia agli Stati membri la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali altri fini sono da considerare incompatibili con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente rilevati.*** In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

##### *Emendamento*

(5 bis) La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 6 ter**

##### *Testo del Consiglio*

***(6 ter) La presente decisione quadro non si applica ai dati personali che uno Stato membro ha ottenuto nell'ambito della presente decisione quadro e che sono originari di tale Stato membro.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

*Onde evitare livelli di protezione dei dati diversi all'interno dell'Unione europea, è estremamente importante che la decisione quadro si applichi anche al trattamento dei dati nazionali.*

### Emendamento 5

#### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 7

##### *Testo del Consiglio*

(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione.

##### *Emendamento*

(7) Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione ***conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale ("Convenzione 108")***.

### Emendamento 6

#### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 8 ter

##### *Testo del Consiglio*

(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di

##### *Emendamento*

(8 ter) L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di



archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate. ***Nel caso di archiviazione a fini storici, può essere previsto un periodo molto lungo.***

archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate.

## Emendamento 7

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 11 bis

#### *Testo del Consiglio*

(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso, ***ivi compreso ad esempio tramite il consenso generale dato per le categorie di informazioni o di trattamento successivo.***

#### *Emendamento*

(11 bis) Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso.

## Emendamento 8

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 13 bis

#### *Text proposed by the Council*

(13 bis) ***Lo Stato membro dovrebbe*** provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, *ai* fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono *determinati* conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio, mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

#### *Emendamento*

(13 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero*** provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, ***a un paese terzo o a un soggetto privato,*** a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono *determinate* conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

## Emendamento 9

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

*Text proposed by the Council*

*Emendamento*

*c bis) sono trattati a livello nazionale.*

*Motivazione*

*Onde evitare livelli di protezione dei dati diversi all'interno dell'Unione europea, è estremamente importante che la decisione quadro si applichi anche al trattamento dei dati nazionali.*

## Emendamento 10

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 4

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

*4. La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale o specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale.*

*soppresso*

## Emendamento 11

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 2 – lettera l

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

l) "anonimizzazione": la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più, *o possano solo con eccessivo dispendio di tempo, costi e lavoro*, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

l) "anonimizzazione": la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

## Emendamento 12

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 7

#### *Testo del Consiglio*

Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è **ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie.**

#### *Emendamento*

**1.** Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è **vietato.**

**2. In via eccezionale, il trattamento dei dati in parola può essere effettuato se:**

**– è previsto per legge, a seguito di previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, caso per caso e se risulti assolutamente necessario per la prevenzione, l'investigazione, il rilevamento o il perseguimento dei reati terroristici e di altri gravi reati penali,**

**– gli Stati membri prevedano salvaguardie specifiche adeguate, ad esempio accesso ai dati in parola soltanto per il personale responsabile di compiti legittimi che giustifichino il trattamento.**

**Le categorie specifiche di dati in parola non possono essere trattate in modo automatizzato a meno che la legislazione nazionale fornisca salvaguardie adeguate. La stessa condizione si applica anche ai dati personali relativi a condanne penali.**

## Emendamento 13

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo del Consiglio*

1. Tutte le trasmissioni di dati personali

#### *Emendamento*

1. Tutte le trasmissioni **e gli accessi ai** dati

sono registrate o documentate ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

personali *e il loro successivo trattamento* sono registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 1**

###### *Testo del Consiglio*

1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

###### *Emendamento*

1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo *se necessario* per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d**

###### *Testo del Consiglio*

d) qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

###### *Emendamento*

d) qualsiasi altra finalità *specificata, a meno che sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per la protezione di uno degli interessi di cui all'articolo 9 della Convenzione 108, ma* soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

## Emendamento 16

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Text proposed by the Council*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, **caso per caso**, possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se:

## Emendamento 17

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo del Consiglio*

d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.

*Emendamento*

d) il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto ***equivalente a quello di cui all'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione 108 e alla corrispondente giurisprudenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.***

## Emendamento 18

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 2

*Testo del Consiglio*

2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla

*Emendamento*

2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla

sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente.

sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. ***In questo caso i dati personali possono essere trattati da chi li riceve solo se ciò è assolutamente necessario per il fine specifico per il quale i dati sono stati forniti.*** L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. ***Detti trasferimenti di dati sono notificati all'autorità di controllo competente.***

## Emendamento 19

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Text proposed by the Council*

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se:

a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede  
i. per interessi specifici legittimi della persona interessata o  
ii. per interessi legittimi superiori, soprattutto ***importanti interessi pubblici, o***

b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie ***ritenute adeguate dallo*** Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.

#### *Emendamento*

3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti ***eccezionalmente*** se:

a) la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede  
i. per interessi specifici legittimi della persona interessata o  
ii. per interessi legittimi superiori, soprattutto ***gli interessi essenziali e urgenti di uno Stato membro o al fine di evitare gravi e imminenti minacce alla sicurezza pubblica e***

b) il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie ***che lo*** Stato membro interessato ***garantisce siano adeguate*** conformemente alla legislazione nazionale; ***b bis) gli Stati membri garantiscono che vengono mantenuti i registri di questi trasferimenti che mette a disposizione, su richiesta, delle autorità nazionali per la protezione dei dati.***

## Emendamento 20

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo del Consiglio*

4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

#### *Emendamento*

4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata **da un'autorità indipendente** tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

## Emendamento 21

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – titolo

#### *Testo del Consiglio*

#### *Articolo 14 bis*

Trasmissione a privati negli Stati membri

#### *Emendamento*

#### *Articolo 14 bis*

Trasmissione a privati **e accesso ai dati ricevuti da privati** negli Stati membri

## Emendamento 22

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 1 – alinea

#### *Text proposed by the Council*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro, **caso per caso**, possano essere

solo se:

trasmessi a privati solo se:

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano avere accesso e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per finalità specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.***

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***2 ter. La legislazione nazionale degli Stati membri dispone che, ove i privati ricevano e trattino dati nell'ambito di un mandato di servizio pubblico, essi sono soggetti a criteri almeno equivalenti o altrimenti superiori a quelli imposti alle autorità competenti.***

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la

a) almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la



riguardano *siano stati trasmessi o resi disponibili*, e informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento; *oppure*

riguardano *siano stati trattati*, e informazioni *sulle finalità del trattamento*, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati, comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento *e conoscenza dei motivi che sottendono ogni decisione automatizzata*;

## Emendamento 26

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera h

*Text proposed by the Council*

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

*Emendamento*

h) impedire, *a inclusione di appropriate tecniche di criptazione*, che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

## Emendamento 27

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

*Text proposed by the Council*

*Emendamento*

*j bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione (autocontrollo).*

## Emendamento 28

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 24

*Text proposed by the Council*

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena

applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, **comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente alla legislazione nazionale**, da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

***1 bis. Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo sono consultate al momento di redigere misure o regolamenti amministrativi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'investigazione, del rilevamento e della prosecuzione di reati criminali o per l'applicazione di sanzioni penali.***

## **Emendamento 30**

### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 bis (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

#### ***Articolo 25 bis***

***Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'investigazione, del rilevamento e del perseguimento dei reati penali***

***1. È istituito un gruppo di lavoro sulla***

*protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'investigazione, del rilevamento e del perseguimento di reati penali (di seguito "il gruppo di lavoro"). Esso gode dello stato di consulente ed è indipendente.*

*2. Il gruppo di lavoro è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.*

*Ogni membro del gruppo di lavoro è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.*

*I presidenti delle autorità di controllo comune istituite ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. La o le autorità di controllo designate dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si tratti di temi relativi all'acquis di Schengen.*

*3. Il gruppo di lavoro prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.*

*4. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile.*

*5. Al segretariato del gruppo di lavoro provvede la Commissione.*

*6. Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno.*

*7. Il gruppo di lavoro esamina i punti messi all'ordine del giorno dal presidente,*

*di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo, della Commissione, del Garante europeo per la protezione dei dati o dei presidenti delle autorità di controllo comuni.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 ter (nuovo)**

*Testo del Consiglio*

*Emendamento*

*Articolo 25 ter*

*Compiti*

#### **1. Il gruppo di lavoro:**

**a) esprime un parere sulle misure nazionali quando sia necessario garantire che il livello della protezione dei dati raggiunto nel trattamento nazionale dei dati sia equivalente a quello previsto dalla presente decisione quadro,**

**b) dà un parere sul livello di protezione fra gli Stati membri e i paesi terzi e gli organismi internazionali, in particolare per garantire che i dati personali siano trasferiti conformemente all'articolo 14 della presente decisione quadro a paesi terzi o organismi internazionali che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati,**

**c) consiglia la Commissione e gli Stati membri su eventuali proposte di modifica alla presente decisione quadro, su eventuali misure addizionali o specifiche a salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'investigazione, del rilevamento e del perseguimento dei reati penali e su altre misure proposte che incidono su detti diritti e libertà.**

**2. Il gruppo di lavoro, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli**

*Stati membri esistono differenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nell'Unione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione.*

*3. Il gruppo di lavoro può, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali nell'Unione europea ai fini della prevenzione, dell'investigazione, del rilevamento, dell'accertamento e del perseguimento dei reati penali.*

*4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*

*5. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relaziona al gruppo di lavoro sulle iniziative prese in relazione ai suoi pareri e raccomandazioni. Detta relazione è pubblicata e trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri informano il gruppo di lavoro di eventuali iniziative prese conformemente al paragrafo 1.*

*6. Il gruppo di lavoro redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, delle indagini, del rilevamento e del perseguimento dei reati penali nell'Unione europea e nei paesi terzi.*

*La relazione è oggetto di pubblicazione ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.*

## Emendamento 32

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis – paragrafo 1

#### *Testo del Consiglio*

1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente **le implicazioni della disposizione sul campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente **l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.**

## Emendamento 33

### Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo del Consiglio*

#### *Emendamento*

**2 bis. A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e dai governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 29, direttiva 95/46/CE, dal garante per la protezione dei dati e dal gruppo di lavoro istituito all'articolo 25 bis della presente decisione quadro.**

## MOTIVAZIONE

### Contesto

Nel dicembre 2005, al momento dell'adozione della direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, il Consiglio ha confermato l'impegno sottoscritto da diverse presidenze consecutive alla rapida adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro.

A tal fine, nell'ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo primo parere il 14 giugno 2006, proponendo una serie di emendamenti volti a migliorare la proposta della Commissione. Nella sua risoluzione legislativa del 27 settembre 2006, il Parlamento ha invitato il Consiglio a "consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione".

Dopo una situazione di stallo in seno al Consiglio sulla decisione quadro in oggetto, il 14 dicembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione al Consiglio in cui dichiarava di essere "estremamente preoccupato quanto alla piega presa dalle discussioni in sede di Consiglio e al fatto che gli Stati membri sembrano orientarsi verso un accordo sulla base del minimo comune denominatore in materia di protezione dei dati" e di temere "che il livello di protezione dei dati sia invece inferiore a quello garantito dalla direttiva 95/46/CE [...] e dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, e che l'attuazione di questo possibile accordo abbia ripercussioni negative sul principio generale di protezione dei dati negli Stati membri dell'Unione europea, senza peraltro stabilire un livello soddisfacente di protezione sul piano europeo".

A seguito di tale raccomandazione, il Consiglio ha deciso di consultare nuovamente il Parlamento europeo su un testo del Consiglio del marzo 2007. Il 7 giugno 2007 il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere, in cui, oltre a proporre una serie di emendamenti, "*si rammarica vivamente della mancanza di un consenso in seno al Consiglio su un ambito di applicazione più vasto per la decisione quadro ed invita la Commissione e il Consiglio a proporre l'estensione del campo di applicazione ai dati trattati a livello nazionale dopo la valutazione e la revisione della decisione quadro entro tre anni dalla sua entrata in vigore in modo da garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati nell'Unione europea*".

L'11 dicembre 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla decisione quadro proposta, che differisce notevolmente sia dalla proposta originale della Commissione sia dal testo del Consiglio su cui il Parlamento europeo è stato riconsultato per la prima volta. Il Consiglio ha così deciso di procedere a una seconda riconsultazione del Parlamento europeo sul testo che ha ottenuto l'accordo politico degli Stati membri.

## **Protezione dei dati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Nella precedente relazione abbiamo proposto, come possibile soluzione all'opposizione degli Stati membri a un ambito di applicazione della decisione quadro tale da includere i dati trattati a livello nazionale, l'organizzazione di una revisione della decisione quadro intesa a valutare l'estensione del suo campo di applicazione.

Accogliamo con favore l'inserimento di una clausola di valutazione da parte del Consiglio e del considerando 6, lettera a, che prevede la possibilità di un'estensione del campo di applicazione. Tuttavia, l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce all'Unione europea una chiara base giuridica per l'adozione di norme specifiche sulla protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia. È pertanto necessario effettuare una revisione della decisione quadro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare al fine di estenderne il campo di applicazione.

### **Posizione della relatrice**

La relatrice si compiace della decisione del Consiglio di procedere a una seconda riconsultazione del Parlamento europeo in considerazione del notevole impatto che la decisione quadro in oggetto avrà sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, in particolare sulla protezione della vita privata. Tale decisione dà credito al Consiglio, dimostrando la sua volontà di avere un contatto continuo con i deputati.

La relatrice è pertanto soddisfatta che il Consiglio abbia in parte accettato il compromesso relativo all'ambito di applicazione della decisione quadro suggerito nell'ultima relazione della commissione.

Tuttavia, il Parlamento europeo ha sempre insistito sull'adozione di una decisione quadro forte e protettiva che garantisca un livello di protezione dei dati quantomeno equivalente a quello assicurato nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (convenzione n. 108).

Pertanto, la relatrice si rammarica che il Consiglio abbia svuotato la proposta originale della Commissione del suo contenuto e abbia raggiunto un accordo politico sulla base del minimo comune denominatore possibile. Questo è il prezzo della regola dell'unanimità in seno al Consiglio. Il livello di protezione dei dati garantito dal testo proposto è minimo e lascia lacune molto gravi. In alcuni casi ci si potrebbe addirittura domandare se rispetta gli standard stabiliti dalla convenzione n. 108, in particolare per quanto riguarda il principio della proporzionalità, che rappresenta un principio fondamentale della protezione dei dati.

La relatrice propone pertanto una serie di importanti emendamenti volti ad affrontare le questioni che sono da sempre al centro delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo:



### **Assicurare i principi di proporzionalità e di limitazione delle finalità**

L'articolo 3 stabilisce le condizioni concernenti la limitazione delle finalità e la proporzionalità. La raccolta dei dati personali dev'essere corretta e lecita, come stabilito dall'articolo 9 della convenzione n. 108. L'autorizzazione al trattamento successivo dovrebbe essere decisa caso per caso al fine di tenere conto della natura specifica della cooperazione giudiziaria e di polizia e dovrebbe essere accordata solo se il trattamento è compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Tuttavia, l'articolo 12, lettera d, consente l'utilizzo dei dati per qualunque altra finalità: uno spettro troppo vasto che non consente il pieno rispetto della limitazione delle finalità. La relatrice suggerisce pertanto di stabilire limitazioni chiare e sostanziali a qualunque trattamento successivo. Il consenso dello Stato membro che trasmette i dati non può essere considerato di per sé sufficiente. Inoltre, la relatrice ribadisce di non credere che un consenso realmente libero e informato della persona interessata sia possibile nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia. Pertanto, questo non dovrebbe essere l'unico criterio per valutare la possibilità di un trattamento successivo.

### **Dati sensibili**

Il trattamento di categorie speciali di dati dovrebbe rappresentare l'eccezione piuttosto che la regola e dovrebbe essere possibile in casi molto limitati e ben definiti stabiliti dalla legge.

### **Trasferimento dei dati a paesi terzi**

La relatrice si compiace del reinserimento dell'articolo 14, paragrafo 4, che prevede l'accertamento che il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato. Tale punto costituiva una priorità per il Parlamento europeo. Tuttavia, tale clausola può essere efficace solo se la valutazione del livello di protezione è affidata a un'autorità indipendente e non allo Stato membro che trasmette i dati.

### **Trasmissione a privati**

Durante i negoziati sulla direttiva riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità di riconoscere alle autorità nazionali la possibilità di accedere ai dati conservati da privati. Pertanto, la relatrice propone il reinserimento di tale punto in conformità con le precedenti relazioni della commissione.

### **Diritto di accesso**

In mancanza di informazioni circa le finalità per le quali i dati che la riguardano vengono trattati, la persona interessata non può esercitare pienamente il diritto di rettifica o il diritto a presentare un ricorso giurisdizionale.

### **Gruppo di lavoro e autorità nazionali per la protezione dei dati**

La relatrice è sorpresa che questa importante disposizione sia stata cancellata dal Consiglio in una fase molto avanzata dei negoziati. Occorre un forum di autorità di controllo nazionali ed europee per garantire l'applicazione armonizzata della decisione quadro. Un simile gruppo è stato costituito nell'ambito del primo pilastro a norma dell'articolo 29 (gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali) e dovrebbe esistere anche nell'ambito del terzo pilastro. La relatrice suggerisce pertanto di reintrodurre l'articolo che prevede la creazione di un gruppo di lavoro e di definire i suoi compiti chiaramente. Inoltre, il ruolo delle autorità nazionali per la protezione dei dati dovrebbe essere ampliato in modo da includere la funzione consultiva per quanto riguarda le misure relative alla

protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia,  
così come previsto per il primo pilastro dall'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Protezione dei dati a carattere personale		
<b>Riferimenti</b>	07315/2007 – C6-0115/2007 – 16069/2007 – C6-0010/2008 – COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS)		
<b>Consultazione del PE</b>	13.12.2005		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 15.1.2008		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 15.1.2008		
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 18.4.2008		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Martine Roure 11.2.2008		
<b>Esame in commissione</b>	11.2.2008	27.2.2008	15.7.2008
<b>Approvazione</b>	15.7.2008		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	38 0 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Simon Busuttill, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Maria Grazia Pagano, Eva-Britt Svensson		
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Ioannis Kasoulides		
<b>Deposito</b>	23.7.2008		